

Assicurazione per gli autoveicoli d'epoca

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni



Compagnia: AXA Art Versicherung AG – Prodotto: **“Classic Car Collection”**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura in nome del Contraente e nell'interesse di chi spetta, l'autoveicolo / gli autoveicoli d'epoca.



Che cosa è assicurato?

Garanzie sempre operanti

- ✓ La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati all'autoveicolo assicurato, compresi eventuali optional, “da” e/o “a seguito di” e/o “derivanti” e/o “arrecati”:
INCENDIO – FURTO – KASKO – ROTTURA DEI CRISTALLI – ATTI VANDALICI – EVENTI NATURALI – ADDITIONAL COSTS

Garanzie Opzionali:

TERREMOTO – ALLUVIONI E INONDAZIONI –
TRASPORTO – ESCLUSIONE GARANZIA KASKO



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non opera per i beni non assicurati e sono sempre esclusi i danni commessi con dolo e/o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dai loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, alla riparazione o alla custodia e dei trasportati. Le delimitazioni sono riportate nella specifica Sezione denominata “Delimitazioni / Esclusioni applicabili a tutte le Garanzie.

Di seguito la principale Esclusione:

- ✗ La Responsabilità Civile Autoveicoli



Ci sono limiti di copertura?

Nella Scheda di polizza sono indicati le franchigie e i relativi limiti di indennizzo previsti dal contratto. La polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, nella Sezione Delimitazioni / Esclusioni. Di seguito alcuni dei principali limiti:

- ! Non sono compresi i danni dovuti a o causati da partecipazione a gare in pista e/o di velocità pura, corse, competizioni, prove nonché verifiche preliminari e finali.
- ! Non sono assicurabili autoveicoli aventi uno stato di conservazione inferiore alla fascia (“label”) BA, con riferimento alla descrizione riportata nella rivista “Ruoteclassiche”.
- ! Non sono autorizzati a guidare gli autoveicoli conducenti aventi età inferiore a 25 anni.
- ! Non possono circolare più di due autoveicoli contemporaneamente.
- ! Additional Costs >>> fino al 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00=.
- ! Optionals >>> fino al 5% del valore dell'autoveicolo con il massimo di euro 2.500,00 con documentazione e di euro 250,00 senza documentazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale, nei termini di polizza, nel territorio della **Repubblica Italiana**, della **Città del Vaticano**, della **Repubblica di San Marino**, degli **Stati dell'Unione Europea**, nonché per il territorio dell'**Islanda**, del **Liechtenstein**, della **Norvegia**, del **Principato di Monaco**, del **Principato di Andorra** e della **Svizzera**.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il **dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio** da assicurare e il **dovere di comunicare**, nel corso del contratto, i **cambiamenti** che comportano un aggravamento del rischio assicurato. **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti**, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, **possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno.**



Quando e come devo pagare?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagata al rilascio della polizza. Se previsto il frazionamento, le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con la formula del tacito rinnovo e ha durata annua. **La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato pagato il premio.** In caso contrario, la copertura comincia alle ore 24:00 del giorno del pagamento. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova automaticamente ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.



Come posso disdire la polizza?

Puoi impedire il rinnovo automatico della polizza inviando alla Compagnia richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata **almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.**

Assicurazione CVT per gli autoveicoli d'epoca

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: AXA Art Versicherung AG
Prodotto: "CLASSIC CAR COLLECTION"



Data ultima edizione: Gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA Art Versicherung AG – Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il numero I.00032. Viale Don Luigi Sturzo, n. civico 35 – CAP 20154; città Milano; tel. +39 02 8889651; sito internet: www.axa-art.it; e-mail: info@axa-art.it; PEC: axa-art@legalmail.it

La sede legale di AXA Art Versicherung AG è situata a Colonia (Germania) in Colonia Allee 10-20, 51067, Registro delle Imprese di Colonia HR B nr. 32170, fa parte del Gruppo AXA ed è sottoposta al controllo della BaFin, quale autorità tedesca di vigilanza preposta.

AXA Art Versicherung AG – Rappresentanza Generale per l'Italia, mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito all'Impresa sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39 02 8889651 – Fax +39 02 8889659; indirizzo internet: www.axa-art.it; indirizzo di posta elettronica: info@axa-art.it.

In Italia l'Impresa opera in regime di stabilimento ed esercita l'assicurazione nei rami: merci trasportate, incendio ed altri elementi naturali escluso il rischio energia atomica, altri danni ai beni (con l'esclusione dei rischi bestiame e grandine), responsabilità civile generale e perdite pecuniarie. È iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il numero I.00032.

Il patrimonio netto di AXA Art Versicherung AG, riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a Euro 69.594.000,00 di cui Euro 14.637.000,00 di capitale sociale interamente versato.

Il solvency ratio al 31 dicembre 2017, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CS del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 191%.

Per informazioni patrimoniali sulla Società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa) è possibile consultare il sito: www.axa-art.com/de/de/download.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Incendio	Incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell'impianto di alimentazione. La garanzia incendio è operante sia per il danno totale sino al valore assicurato, sia per i danni parziali.
Furto	Furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti ai beni assicurati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina degli stessi in presenza di manomissione o scasso.
Kasko	Urto, uscita di strada, ribaltamento e collisione subiti dagli autoveicoli d'epoca assicurati.
Rottura dei cristalli	Le spese di installazione e/o riparazione per la sostituzione dei cristalli dell'autoveicolo d'epoca assicurato, dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi.
Atti vandalici	I danni all'autoveicolo d'epoca assicurato conseguenti ad atti vandalici, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 del Codice Penale.
Eventi naturali	I danni all'autoveicolo d'epoca assicurato conseguenti a grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non.
Additional Costs	In caso di sinistro risarcibile a termine di polizza, la Società indennizza fino al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza: a) il costo di trasporto dell'autoveicolo d'epoca al ricovero abituale o ad altro garage individuato dal Contraente / Assicurato, nel caso in cui l'autoveicolo d'epoca sia danneggiato dopo un incidente e non sia possibile il rientro dell'autoveicolo d'epoca in autonomia; b) il costo del recupero dell'autoveicolo d'epoca rubato e ritrovato dopo il benessere della Società; c) il costo relativo alla riparazione / rimpiazzo di fluidi, grasso, liquido di raffreddamento, antigelo e prodotti di consumo / manutenzione ordinaria del motore, della trasmissione e olio idraulico; d) i costi per prevenire e ridurre i danni che sarebbero indennizzabili a termini di polizza.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Terremoto	È possibile includere i danni materiali e diretti subiti dagli autoveicoli d'epoca assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Alluvioni e Inondazioni	È possibile includere i danni materiali e diretti subiti dagli autoveicoli d'epoca assicurati per effetto di inondazioni e alluvioni anche se originati da terremoto.
Trasporto	È possibile includere i danni materiali e diretti che l'autoveicolo d'epoca assicurato subisca durante il trasporto su autocarro e/o rimorchi, completamente chiusi, con pianali di carico sollevabili e con porte / sportelli d'accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura, a causa di incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio, ribaltamento e collisione dell'autocarro e/o rimorchio e durante le traversate marittime su navi traghetto o ro/ro effettuate tra porti italiani.

OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO

Escludere Garanzia Kasko	È possibile escludere la Garanzia Kasko e mantenere invariate le altre Garanzie sopra richiamate.
Rischio sola Giacenza	È possibile limitare la copertura esclusivamente quando gli autoveicoli d'epoca assicurati sono nel ricovero abituale indicato nella Scheda di Polizza. Di conseguenza sono operative solo le Garanzie Incendio, Furto, Rottura dei Cristalli, Atti vandalici e Additional Costs.



Che cosa non è assicurato?

Si precisa che, di norma, le clausole che indicano decadenze o nullità delle garanzie sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto.

Rischi esclusi	<p>Il deprezzamento.</p> <p>I danni dovuti a o causati da guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate, terremoto, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, franamenti e cedimenti del terreno.</p> <p>I danni dovuti a o causati da ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.</p> <p>I danni dovuti a o causati da attacchi cibernetici.</p> <p>I danni dovuti a o causati da contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche.</p> <p>I danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, ancorché, in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato.</p> <p>I danni causati da cose o animali trasportati sull'autoveicolo nonché da operazioni di carico e scarico.</p> <p>I danni indiretti (salvo quanto previsto per la Garanzia ADDITIONAL COSTS, quali le spese di ricovero dell'autoveicolo d'epoca, i danni da mancato godimento e uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modifiche aggiunte o migliorie apportate all'autoveicolo d'epoca in occasione della sua riparazione.</p> <p>I danni dovuti a o causati da ritardo o perdita di mercato, anche se conseguente a un evento assicurato.</p> <p>I danni dovuti a o causati da contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini.</p> <p>I danni dovuti a o causati da cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo.</p>
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

Si precisa che, di norma, le clausole che indicano limitazioni delle garanzie sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto.

Il Contraente / Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo o – se si tratta di furto o rapina – altera le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

La Società non rinuncia al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del C.C.

Gare di regolarità	Sono comprese in garanzia solo le gare di regolarità indicate in polizza o accettata dalla Società.
Numero conducenti	Non c'è un limite sul numero dei conducenti, ma devono essere identificati nella Scheda di Polizza o in Appendici emesse successivamente.





Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Si precisa che, di norma, le clausole che indicano oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto.

Cosa fare in caso di sinistro	<p>Denuncia di sinistro: in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del C.C. 2. darne avviso all'intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del C.C. indicando la data, o il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e l'entità approssimativa del danno, nonché il nominativo ed il domicilio di eventuali testimoni. <p>Nei casi d'incendio, di furto, di rapina, di atti vandalici o comunque in caso di sinistro presumibilmente doloso, il Contraente / Assicurato deve fare tempestivamente denuncia scritta alle Autorità competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno (se il fatto è avvenuto all'estero deve presentare analogo denuncia fatta anche alle Autorità italiane). Copia conforme di tale dichiarazione deve essere allegata alla denuncia di sinistro.</p> <p>In caso di furto, il Contraente o l'Assicurato s'impegna, su richiesta della Società, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero.</p> <p>In ogni caso il Contraente / Assicurato non deve provvedere alle riparazioni sull'autoveicolo danneggiato prima di aver ricevuto il consenso della Società, salvo per quelle indispensabili al trasferimento dell'autoveicolo stesso alla più vicina officina o rimessa.</p> <p>Il Contraente / Assicurato deve mettere a disposizione l'autoveicolo danneggiato per l'ispezione da parte di un incaricato della Società. Tuttavia, se per motivi indipendenti dall'Assicurato, tale ispezione non avviene entro 30 giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso della Società.</p> <p>In tal caso il Contraente / Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> – conservare le tracce del sinistro e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; – presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) nonché fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione. <p>In caso di furto o rapina senza ritrovamento dell'autoveicolo, per ricevere il pagamento dell'indennizzo da parte della Società, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente, l'Assicurato deve far pervenire:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di autoveicolo non iscritto al P.R.A.; 2. le chiavi in dotazione dell'autoveicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto) nonché, se richiesta dalla Società, una procura notarile a vendere per agevolare in caso di ritrovamento dell'autoveicolo l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'Assicurato dall'art. 9 – Recupero delle cose rubate, delle Norme che regolano i casi di sinistro; 3. in caso di esistenza di ipoteca sull'autoveicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul messo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l'indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria). <p>Assistenza diretta/in convenzione: non sono fornite prestazioni direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.</p> <p>Prescrizione: in assenza di comunicazione fra le Parti, dopo due anni il sinistro cade in prescrizione.</p>
--------------------------------------	---

<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 – 1893 – 1894 del Codice Civile.</p> <p>Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio, non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare di essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.</p>
<p>Obblighi della Società</p>	<p>Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.</p> <p>Fermo quanto precede, in caso di furto o rapina senza ritrovamento dell'autoveicolo, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente e l'Assicurato abbia fatto pervenire la documentazione riportata nell'ultimo capoverso degli obblighi del Contraente / Assicurato.</p> <p>Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, la Società si riserva la facoltà di richiedere, prima di pagare l'indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria.</p>

 <p>Quando e come devo pagare?</p>	
<p>Premio</p>	<p>I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario, postale o circolare e altri sistemi di pagamento elettronico oppure in contanti per importi non superiori a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.</p> <p>Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se concesso il frazionamento del premio in più rate non è previsto alcun interesse di frazionamento.</p> <p>Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente può recedere dall'assicurazione a mezzo raccomandata A/R da inviare al Contraente con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.</p>

 <p>Quando comincia la copertura e quando finisce?</p>	
<p>Durata</p>	<p>Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con la formula del tacito rinnovo e ha durata annua.</p> <p>La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario, la copertura comincia dalle h. 24:00 del giorno di pagamento.</p> <p>La garanzia, previo invio alla Società mediante fax o e-mail dei documenti identificativi dell'autoveicolo (targa, matricola, modello, marca), dell'indicazione del valore e degli ulteriori documenti indicati all'art. 4 – Nuovi Acquisti/Esclusioni delle Condizioni Particolari comuni a tutte le Garanzie [documenti in possesso della vettura (libretto di circolazione, certificato di proprietà, ecc.), eventuale documento di registrazione nei registri degli autoveicoli storici (ad es. Alfa Romeo, Fiat e Lancia), certificato d'identità ASI e/o FIVA, foto recenti (una per ogni lato e possibilmente gli interni ed il motore), eventuale stima effettuata da esperto, eventuale certificato d'origine], è automaticamente estesa agli autoveicoli acquistati nel corso dell'annualità assicurativa, fino al 25% della Somma Assicurata con il massimo di centomila euro, su base del valore commerciale ad eccezione degli autoveicoli valorizzati da esperti benevisi dall'Impresa per i quali la garanzia è su base di "stima accettata".</p>
<p>Sospensione</p>	<p>Qualora il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza (art. 2 – Pagamento del premio, decorrenza della garanzia, delle Norme Generali).</p> <p>Parimenti la stessa sospensione decorre nel caso in cui il Contraente non paghi entro 30 giorni dalla presentazione della eventuale appendice di Regolazione Premio (che regola i nuovi acquisti e le esclusioni di autoveicoli) e della conseguente appendice di Riforma / Quietanza.</p>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione dello stesso per eventuale ripensamento.
Risoluzione	È possibile impedire il rinnovo automatico della polizza inviando all'Impresa richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. Il Contraente dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, può recedere dall'assicurazione a mezzo raccomandata A/R da inviare alla Società con preavviso di 30 giorni. Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.



A chi è rivolto questo prodotto?

CLASSIC CAR COLLECTION è un prodotto con formula a "garanzie nominate" rivolto all'assicurazione di autoveicoli storici (autoveicoli d'interesse storico e collezionistico di età superiore a trenta anni rispetto a quello di costruzione) e di veicoli storici (in caso di copertura per il solo rischio giacenza).



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: le provvigioni relative al prodotto possono differire in base all'intermediario alla quale è assegnata la polizza. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa il 16,19% del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'intermediario per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né ad esso assimilabile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>Gli eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>AXA Art Versicherung AG - Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Reclami Viale Don Luigi Sturzo, 35 - 20154 Milano Tel. 02/888.965.1 - Fax. 02/888.965.59 E-mail: UfficioReclami@axa-art.it</p> <p>avendo cura di indicare almeno i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome e cognome, indirizzo completo del reclamante e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza AXA Art e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. <p>Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Si segnala che a fronte dell'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 46 del 26 novembre 2016, per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario di cui sopra e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dall'Impresa che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.</p>
All'IVASS	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA (Fax 06.42133206 - PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Art Versicherung AG - Rappresentanza Generale per l'Italia e nel caso il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS www.ivass.it alla sezione "per i Consumatori - Reclami".</p>

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa assicuratrice.
Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato	Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it e www.ania.it .
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (arbitrato)	<p>Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, eventuali controversie relative alla determinazione del valore del danno saranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti sottoscrittrici il contratto. Per attivare la procedura, è necessario comunicare all'Impresa la volontà di dare avvio alla stessa. L'Impresa provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di polizza.</p> <p>Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'articolo 6 – Controversie, Nomine dei periti e relativo mandato, delle Norme che regolano i casi di sinistro, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Classic Car Collection

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DEL GLOSSARIO E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO

Contratto di assicurazione garanzie nominate
per gli autoveicoli storici

Edizione gennaio 2019

Glossario / Definizioni

Termini ai quali le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

A.S.I.:	Automotoclub Storico Italiano.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Atto vandalico:	il danneggiamento o deturpamento e imbrattamento dell'autoveicolo per puro gusto di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 Codice Penale.
C.d.S.:	Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n 285 e successive modificazioni.
Competizione:	evento o contesto a cui le persone prendono parte al fine di stabilire la superiorità o supremazia in un particolare settore/disciplina.
Conducente:	la persona fisica che pone in circolazione l'autoveicolo.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione e paga il premio.
Deprezzamento:	la possibile diminuzione di valore dell'autoveicolo a causa di una perdita, dopo la riparazione o il restauro.
Esplosione:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia:	l'importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che viene detratto dall'importo indennizzabile e rimane, quindi, a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi d'indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo.
Furto:	l'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 624 Codice Penale.
Incendio:	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.
M.C.T.C.:	la Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
Nuovo Codice delle Assicurazioni	il Codice delle assicurazioni private previsto dal Decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239, del 13 ottobre 2005, Supplemento Ordinario n. 163.
Optionals:	ogni dotazione fornita in origine dalla casa costruttrice dell'autoveicolo su richiesta del cliente o montata successivamente, purché del periodo d'uso della macchina identificata in polizza o nella fattura di acquisto o altra documentazione equipollente d'acquisto.
Parti:	il Contraente e la Società.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione e riporta le disposizioni che disciplinano l'assicurazione nonché tutte le eventuali modifiche che siano allo stesso apportate, mediante appendici e/o allegati, durante il periodo di validità dello stesso.
P.R.A.:	il Pubblico Registro Automobilistico.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Proprietario dell'autoveicolo:	l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Rapina:	sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia così come disciplinato dall'art. 628 Codice Penale
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Ruoteclasse:	rivista mensile sugli autoveicoli pubblicata dall'editoriale Domus.
Scasso:	rottura, effrazione, manomissione.
Scoperto:	la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno

Glossario / Definizioni

	applicando lo scoperto sul danno medesimo.
Scoppio:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione. I danni o le perdite che si verificano nella medesima ubicazione e che siano riconducibili alla stessa causa costituiscono un unico sinistro.
Società:	AXA Art Versicherung A.G. Rappresentanza generale per l'Italia.
Somma Assicurata:	somma fino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione.
Stima accettata:	il valore attribuito all'autoveicolo, gli eventuali optional se assicurati, di comune accordo fra le Parti (art. 1908 - 2° comma C.C.) e indicato dalla perizia effettuata da un fiduciario della Società o da questa riconosciuto.
Valore commerciale:	il valore dell'autoveicolo, gli eventuali optional se assicurati, come valore di mercato risultante dal mensile "Ruoteclassiche" (rivista mensile sugli autoveicoli pubblicata dall'editoriale Domus).
Autoveicoli storici:	autoveicoli di interesse storico e collezionistico di età superiore a 30 anni rispetto all'anno di costruzione.

Condizioni Generali di Assicurazione (C.G.A.) – Norme Generali

1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 – 1893 – 1894 del Codice Civile.

2. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

3. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

4. Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

5. Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

6. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, **le Parti possono recedere dall'assicurazione, a mezzo raccomandata A/R da inviare direttamente all'altra Parte, con preavviso di 30 giorni.** In tale caso la Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

7. Proroga del contratto

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A/R spedita alla Società almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo s'intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

8. Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

9. Legge applicabile. Rinvio

Il presente contratto è regolato dalla legge Italiana. La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti. Per quanto non diversamente qui regolato, valgono, quindi, le norme di legge.

10. Foro competente

Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

11. Buona fede

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio, non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare di essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. **Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.**

C.G.A. – Norme Generali

12. Comunicazioni tra le Parti

Tra le Parti tutte le comunicazioni devono essere effettuate per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente vanno indirizzate alla Società nella sede indicata in polizza. Le comunicazioni della Società vanno indirizzate alla sede del Contraente indicato in polizza.

13. Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

14. Estensione territoriale

L'assicurazione vale, nei termini di polizza, nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, del Principato di Andorra e della Svizzera.

15. Titorarietà dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati soltanto dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione del sinistro così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dell'Assicurato.

16. Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre diritto a ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare tutte le necessarie indicazioni e informazioni.

C.G.A. – Condizioni particolari comuni a tutte le garanzie

Art. 1 – Operatività dell'assicurazione – Autoveicoli assicurabili

L'assicurazione è operante per gli autoveicoli descritti e valorizzati in polizza e per quelli inclusi successivamente, mediante specifica variazione contrattuale con contestuale addebito del premio integrativo dovuto.

La copertura assicurativa è specificamente rivolta agli "autoveicoli storici" (come da definizione) descritti nell'inventario allegato alla polizza.

Salvo quanto diversamente previsto, le seguenti parti dell'autoveicolo e i relativi accessori sono inclusi nella copertura:

- a) Le parti stabilmente installate o fissate all'autoveicolo stesso.
- b) Gli accessori che sono in dotazione all'autoveicolo per l'esclusivo utilizzo dello stesso (per esempio: copri sedili, kit di riparazione, fusibili e lampadine, trousse degli attrezzi) e che non sono generalmente considerati quali beni di lusso.
- c) Optionals compresi nella somma assicurata, e comunque fino alla concorrenza indicata nella scheda di polizza.

Gli autoveicoli devono trovarsi nel loro stato originale o essere stati fedelmente restaurati.

Gli autoveicoli non originali sono esclusi dalla copertura, s'intendono tali quelli aventi carrozzeria, sospensioni, motore e/o altre dotazioni (es. impianto frenante) modificati, vale a dire quegli autoveicoli con un numero di parti sostituite tale da inficiarne l'originalità e comunque aventi uno stato di conservazione inferiore alla fascia ("label") BA, con riferimento alla descrizione indicata nella rivista mensile "Ruoteclassiche".

Gli autoveicoli devono essere adibiti a uso proprio/privato, utilizzati per il tempo libero (**escluso quindi l'uso professionale nonché l'uso quotidiano**) e per la partecipazione a rievocazioni storiche o a raduni e incontri di collezionisti, sfilate, manifestazioni e simili o a gare non competitive (**ogni diverso uso deve essere esplicitamente indicato in polizza**) come da dichiarazione del Contraente, fornita alla Società ai fini della dell'assicurazione del rischio.

Qualora si rilevi, in caso di sinistro, che l'autoveicolo assicurato non possiede tutti i requisiti sopra previsti, o il sinistro medesimo è occorso in condizioni non compatibili con l'uso definito in precedenza, l'assicurazione non è operante.

Art. 2 – Somma assicurata, stato di conservazione e suo accertamento

La somma assicurata degli "autoveicoli storici" s'intende comprensiva di IVA – salvo contraria pattuizione risultante in polizza – e comprende anche il valore degli optionals, fino alla concorrenza indicata nella scheda di polizza.

La garanzia – come risulta dalla Scheda di Polizza – è convenuta su base di:

- 1) Valore commerciale con riferimento alla rivista mensile "Ruoteclassiche" nella rubrica dedicata alle quotazioni con uno stato di conservazione non inferiore alla fascia ("label") BA.
- 2) Stima accettata.

Art. 3 - Circolazione degli autoveicoli, conducenti identificati e gare di regolarità indicate

Si precisa che durante la circolazione la garanzia è attiva:

- **Solo nel caso di guida degli autoveicoli assicurati da parte di conducenti di età non inferiore a 25 anni.**
- **Per due autoveicoli circolanti per volta, guidati da Conducenti identificati in polizza.**

Si precisa inoltre che per i danni dovuti o causati da partecipazione dell'autoveicolo a gare di regolarità, la garanzia è attiva solo se tali gare di regolarità sono state indicate nella scheda di polizza.

È facoltà da parte del Contraente richiedere, durante il periodo assicurativo, mediante e-mail o fax alla Società, l'assicurazione per la partecipazione a ulteriori gare di regolarità. **La garanzia sarà prestata solo dopo conferma scritta da parte della Società.**

La garanzia è estesa alla guida da parte di meccanici, elettrauto e loro addetti in occasione di riparazione, manutenzione e simili.

Art. 4 – Nuovi Acquisti/Esclusioni

La garanzia, **previo invio alla Società mediante fax o e-mail dei documenti identificativi dell'autoveicolo (targa, matricola, modello, marca), dell'indicazione del valore e dei documenti di seguito elencati:**

- documenti in possesso della vettura (libretto di circolazione ecc)
- documento di registrazione nei registri degli autoveicoli storici (Alfa Romeo, Fiat e Lancia ecc)
- certificato d'identità (ASI-FIVA)
- n. 4 foto recenti (una per ogni lato) o in alternativa fotocopia del libretto di omologazione;

C.G.A. – Condizioni particolari comuni a tutte le Garanzie

- eventuale stima effettuata da esperto;
- certificato d'origine;
- EVENTUALI ULTERIORI DOCUMENTI VERRANNO RICHIESTI IN CASO DI NECESSITÀ

è automaticamente estesa agli autoveicoli acquistati nel corso dell'annualità assicurativa, fino alla concorrenza indicata nella Scheda di Polizza, su base del valore commerciale ad eccezione di quelli valorizzati da esperti benevisi alla Società, per i quali la garanzia è su base di "stima accettata".

Con comunicazione alla Società mediante fax o e-mail, la Società prende atto altresì delle esclusioni dalla garanzia di polizza degli autoveicoli assicurati.

Allo scadere di ogni annualità assicurativa, la Società sulla base delle comunicazioni ricevute, emette un'appendice per aggiornare il capitale assicurato ed evidenziare il premio dell'anno successivo e altra appendice per la regolazione del premio, **sempreché il premio risultante dal calcolo in pro-rata sia pari o superiore a Euro 100,00=**. **In caso di conguaglio negativo non si procede ad alcun rimborso.**

In caso di mancato pagamento del premio entro 30 giorni dalla presentazione delle appendici suindicate, varrà il disposto dell'art. 2) - Pagamento del Premio e decorrenza della Garanzia, delle Norme Generali.

Art. 5 – Autoveicolo abitualmente ricoverato

Le dichiarazioni del Contraente che costituiscono circostanza che influisce sulla valutazione del rischio nonché l'operatività delle Garanzie, sono riportate nella Scheda di Polizza.

Si precisa inoltre che per l'efficacia, la validità e l'operatività della copertura per le Garanzie Furto e Atti Vandalici, è richiesto che tra le h. 23:00 e le h. 08:00 l'autoveicolo/gli autoveicoli assicurato/i sia/siano parcheggiato/i nel/i ricovero/i abituale/i o, in caso di viaggio, in box presso un'abitazione privata protetto allo stesso modo del ricovero abituale, altrimenti in parcheggi protetti da un sistema di allarme collegato tramite ponte radio bi-direzionale e/o combinatore telefonico GSM a Istituto di Vigilanza e/o a Forze dell'Ordine, oppure sorvegliati 24 ore su 24.

Si precisa che non sono considerati ricoveri abituali i parcheggi coperti / scoperti, pubblici o privati che prevedano il rilascio di ricevuta.

Art. 6 – Franchigia a carico dell'Assicurato

Salvo quanto diversamente previsto, il pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini di polizza, sarà effettuato previa detrazione per sinistro di una franchigia pari all'importo indicato nella scheda di polizza che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a indennizzo, farla assicurare da altri.

La Società conserva comunque il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

La franchigia non è operante, qualora:

- L'autoveicolo sia condotto da un meccanico, carrozziere, elettrauto o loro addetto alla riparazione dell'autoveicolo stesso;
- L'Assicurato abbia perso la disponibilità dell'autoveicolo in seguito a furto, rapina o fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

Art. 7 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

C.G.A. – Garanzie assicurate

La copertura è operante per le seguenti Garanzie, soggette a quanto previsto in "DELIMITAZIONI / ESCLUSIONI APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE".

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati all'autoveicolo assicurato, compresi eventuali optional, "da" e/o "a seguito di" e/o "derivanti" e/o "arrecati":

1. INCENDIO

Incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell'impianto di alimentazione. La garanzia incendio è operante sia per il danno totale, sia per i danni parziali.

L'assicurazione non comprende i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché, i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da incendio.

2. FURTO

Furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti ai beni assicurati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina degli stessi in presenza di manomissione o scasso.

3. KASKO

Urto, uscita di strada, ribaltamento, collisione.

A integrazione di quanto previsto nelle "DELIMITAZIONI / ESCLUSIONI APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE", **l'assicurazione non comprende i danni:**

- a) **subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada";**
- b) **alle ruote - cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno alla carrozzeria o ad organi meccanici indennizzabili a termini di polizza;**
- c) **causati da sovraccarico dell'autoveicolo o da trasporto di carichi sporgenti;**
- d) **causati da usura, difetto di costruzione o di materiali, errato rifornimento di carburante;**
- e) **causati da o dovuti a guida in stato di ebbrezza.**

4. ROTTURA DEI CRISTALLI

Le spese d'installazione e/o riparazione, per la sostituzione dei cristalli dell'autoveicolo assicurato dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi.

5. ATTI VANDALICI

I danni all'autoveicolo assicurato conseguenti ad atti vandalici.

6. EVENTI NATURALI

I danni all'autoveicolo assicurato conseguenti a grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non.

7. ADDITIONAL COSTS

In caso di sinistro risarcibile a termine di polizza, **la Società indennizza fino al limite massimo indicato nella scheda di polizza:**

- il costo di trasporto dell'autoveicolo al ricovero abituale o ad altro garage individuato dal Contraente/Assicurato, nel caso in cui l'autoveicolo sia danneggiato dopo un incidente e non sia possibile il rientro dell'autoveicolo in autonomia;
- il costo del recupero dell'autoveicolo rubato e ritrovato dopo il benestare della Società;
- il costo relativo alla riparazione/rimpiazzo di fluidi, grasso, liquido di raffreddamento, antigelo e prodotti di consumo /manutenzione ordinaria del motore, della trasmissione e olio idraulico;
- **i costi per prevenire e ridurre i danni che sarebbero indennizzabili a termini polizza.**

C.G.A. – Norme che regolano i casi di sinistro

Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;**
- b) **darne avviso all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e l'entità approssimativa del danno, nonché il nominativo ed il domicilio di eventuali testimoni.**

Nei casi d'incendio, di furto, di rapina, di atti vandalici o comunque in caso di sinistro presumibilmente doloso, fare tempestivamente denuncia scritta alle Autorità competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno (se il fatto è avvenuto all'estero, il Contraente / Assicurato deve presentare analoga denuncia fatta anche alle Autorità italiane). Copia conforme di tale dichiarazione deve essere allegata alla denuncia di sinistro.

Inoltre, in caso di furto, il Contraente o l'Assicurato s'impegna, su richiesta della Società, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero.

In ogni caso il Contraente / Assicurato non deve provvedere alle riparazioni prima di aver ricevuto il consenso della Società, salvo per quelle indispensabili al trasferimento dell'autoveicolo danneggiato alla più vicina officina o rimessa.

Il Contraente / Assicurato deve mettere a disposizione l'autoveicolo per l'ispezione da parte di un incaricato della Società. Tuttavia, se per motivi indipendenti dall'Assicurato, tale ispezione non avviene entro 30 giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso della Società.

In tal caso il Contraente / Assicurato deve:

- **conservare le tracce del sinistro e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;**
- **presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) nonché fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.**

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente / Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo o - se si tratta di furto o rapina - altera le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3 - Valore dell'autoveicolo assicurato al momento del sinistro

Per gli autoveicoli assicurati, il valore attribuibile è determinato in base a quanto disposto all'art. 2 – Somma assicurata, stato di conservazione e suo accertamento, delle Condizioni Particolari comuni a tutte le Garanzie, al momento del sinistro.

In ogni caso l'indennizzo non potrà mai essere superiore al valore assicurato in polizza per l'autoveicolo indicato.

Art. 4 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di sinistro la Società corrisponde all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza, optionals inclusi (se valorizzati), **sotto deduzione degli eventuali limiti previsti dal contratto (vedasi Art. 6 – Franchigia a carico dell'Assicurato, delle Condizioni Particolari comuni a tutte le Garanzie).**

Relativamente agli optional, l'Assicurato dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno (ordine d'acquisto, fatture, ricevute fiscali, ecc.); ove l'Assicurato non sia in grado di produrre tale documentazione la valutazione non potrà superare l'importo per sinistro indicato nella scheda della polizza.

In caso di perdita totale dell'autoveicolo, l'ammontare del danno è pari al valore di mercato al momento del sinistro, così come previsto dal precedente Art. 3 – Valore dell'autoveicolo assicurato al momento del sinistro. Se l'assicurazione è a stima accettata il valore dell'autoveicolo nel luogo e al momento del sinistro è quello di detta stima.

Qualora la somma assicurata dichiarata in polizza sia inferiore a quanto previsto dal precedente

C.G.A. – Norme che regolano i casi di sinistro

art. 2 – Somma assicurata, stato di conservazione e suo accertamento, delle Condizioni Particolari comuni a tutte le Garanzie, l'ammontare del danno sarà ridotto nella stessa proporzione salvo che la garanzia sia prestata su base di "stima accettata".

Art. 5 - Rimborso IVA

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'IVA, sempre che l'importo dell'imposta sia compreso nella somma assicurata e l'Assicurato la tenga a suo carico.

Art. 6 - Controversie - Nomina dei periti e relativo mandato

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità;

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale del luogo di residenza o sede del convenuto, a scelta della Parte attrice.

Il/i Perito/i eventualmente nominato/i dovrà/dovranno:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1 – Obblighi in caso di sinistro, che precede;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, danneggiate;
- 5) procedere alla stima del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. **Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.**

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 7 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte le cose residue o salvate dal sinistro.

Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Fermo quanto precede, in caso di furto o rapina senza ritrovamento dell'autoveicolo, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente e **l'Assicurato abbia fatto pervenire:**

- 1) **il certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di autoveicolo non iscritto al P.R.A.;**
- 2) **le chiavi in dotazione dell'autoveicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto) nonché, se richiesta dalla Società, una procura notarile a vendere per agevolare in caso di**

C.G.A. – Norme che regolano i casi di sinistro

ritrovamento dell'autoveicolo l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'Assicurato dal successivo Art. 9 – Recupero delle cose rubate;

- 3) in caso di esistenza di ipoteca sull'autoveicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l'indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria).**

A seguito del pagamento dell'indennizzo per danno o perdita totale, l'accettazione dell'importo liquidato, comporterà la rinuncia del proprietario, in favore della Società, alla proprietà del bene medesimo, con facoltà della Società stessa di avvalersene o meno, fermo restando il diritto del proprietario all'indennizzo.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, la Società si riserva la facoltà di richiedere, prima di pagare l'indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria.

Art. 9 - Recupero delle cose rubate

L'Assicurato è tenuto, entro 5 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza, a comunicare alla Società il recupero dell'autoveicolo rubato o di parti di esso e a far verbalizzare alle Autorità l'avvenuto ritrovamento dell'autoveicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati.

Ove l'autoveicolo di cui alla denuncia di sinistro venga recuperato in tutto o in parte prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per la parte recuperata, soltanto i danni patiti dalla medesima in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, diverrà di proprietà della Società se questa ha pagato integralmente.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, **fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.**

Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diverso da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'**avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi**, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

C.G.A. – Delimitazioni / Esclusioni applicabili a tutte le Garanzie

Per tutte le garanzie, l'assicurazione non comprende:

- A) IL DEPREZZAMENTO.**
- B) I DANNI DOVUTI A O CAUSATI DA guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate, terremoto, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, franamenti e cedimenti del terreno.**
- C) I DANNI DOVUTI A O CAUSATI DA ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;**
- D) I DANNI DOVUTI A O CAUSATI DA *ATTACCHI CIBERNETICI*, come da seguente clausola:**
i) fermo restando quanto previsto dal punto *ii*) che segue, **in nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente dall'uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.**
ii) Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici **la clausola i)** non si applicherà per escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti da qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile.
- E) I DANNI DOVUTI A O CAUSATI DA *CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA, ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTROMAGNETICHE*, come da seguente clausola:**
In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti da:
a) **radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;**
b) **radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;**
c) **proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;**
d) **armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;**
e) **proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;**
f) **armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.**
- F) I DANNI DOVUTI A O CAUSATI DA dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia dell'autoveicolo assicurato e dei trasportati. Qualora il Contraente o l'Assicurato non sia persona fisica, hanno rilievo gli atti od omissioni dei legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.**
- G) I DANNI DOVUTI A O CAUSATI DA colpa grave delle persone di cui al comma precedente; qualora il Contraente o l'Assicurato non sia persona fisica, hanno rilievo gli atti od omissioni dei legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.**
- H) I DANNI DOVUTI A O CAUSATI DA partecipazione dell'autoveicolo a gare in pista e/o di velocità pura, corse, competizioni, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali previste sul regolamento particolare di gara, test di velocità, cronoscalate e relative prove, fuoristrada sia su strade pubbliche o private. Sono altresì esclusi i danni dovuti o causati da partecipazione dell'autoveicolo a gare di regolarità se non indicate nella scheda di polizza.**

C.G.A. – Delimitazioni / Esclusioni applicabili a tutte le Garanzie

- I) I DANNI ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, ancorché, in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato.**
- J) I DANNI causati da cose o animali trasportati sull'autoveicolo nonché da operazioni di carico e scarico.**
- K) I DANNI INDIRETTI (salvo quanto previsto al punto 7 – ADDITIONAL COSTS, delle Garanzie assicurate), quali le spese di ricovero dell'autoveicolo, i danni da mancato godimento e uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modifiche aggiunte o migliorie apportate all'autoveicolo in occasione della sua riparazione.**
- L) I DANNI DOVUTI A O CAUSATI DA vizio proprio o qualità insita delle autovetture, intolleranza alle variazioni della temperatura, e combustione spontanea.**
- M) I DANNI DOVUTI A O CAUSATI DA ritardo o perdita di mercato, anche se conseguente a un evento assicurato.**
- N) I DANNI DOVUTI A O CAUSATI DA contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini.**
- O) I DANNI DOVUTI A O CAUSATI DA cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo.**
- P) I DANNI DOVUTI O CAUSATI DA uso di autoveicolo guidato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni.**

Articoli di legge

- 1341 C.C. Condizioni generali di contratto**
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
- 1342 C.C. Contratto concluso mediante moduli o formulari**
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
- 1469 bis C.C. Clausole vessatorie del contratto tra professionista e consumatore**
(...) il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. (...)
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
(...)
7) riconoscere a solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto (...).
- 1891 C.C. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
- 1892 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
- 1893 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
- 1894 C.C. Assicurazione in nome o per conto di terzi**
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
- 1897 C.C. Diminuzione del rischio**
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Articoli di legge

- 1898 C.C. **Aggravamento del rischio****
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
- 1901 C.C. **Mancato pagamento del premio****
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)
- 1907 C.C. **Assicurazione parziale****
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
- 1910 C.C. **Assicurazione presso diversi assicuratori****
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
- 1913 C.C. **Avviso all'assicuratore in caso di sinistro****
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)
- 1914 C.C. **Obbligo di salvataggio****
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (...)
- 1915 C.C. **Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio****
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
- 1916 C.C. **Diritto di surrogazione dell'assicuratore****
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Articoli di legge

- 2049 C.C. Responsabilità dei padroni e dei committenti**
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
- 624 C.P. Furto**
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).
- 624 bis C.P. Furto in abitazione e furto con strappo**
(...).Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (...).
- 628 C.P. Rapina**
Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia s'impone della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (...).
- 629 C.P. Estorsione**
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni (...).
- 635 C.P. Danneggiamento**
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno (...).
La pena è della reclusione da sei mesi a 3 anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: (...) 3) su edifici pubblici o destinati ad uso pubblico o all'esercizio del culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate (...).
- 639 C.P. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui**
Chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 103,29.
Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate (...) si applica la pena della reclusione fino ad un anno o della multa fino a € 1.032,91 e si procede d'ufficio.
- 640 C.P. Truffa**
Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).
- 646 C.P. Appropriazione indebita**
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 3 anni (...).

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI

AXA ART Versicherung AG Rappresentanza Generale per l'Italia rispetta i diritti e le libertà fondamentali delle persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i loro dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per attuare le norme che intendono tutelare i loro dati personali forniamo qui di seguito tutte le informazioni necessarie sul trattamento effettuato dalla società.

Il titolare del trattamento dei dati personali è AXA ART Versicherung AG Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Viale Don Luigi Sturzo 35, 20154 Milano.

Il titolare ha nominato un proprio Data Protection Officer, il quale è domiciliato presso la sede legale della Compagnia e può essere contattato all'indirizzo email a privacy@axa-art.it

Per maggiori informazioni, si invita a visitare il sito web www.axa-art.com/it/it/privacy

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a Lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche "AXA o AXA ART") ha la necessità di disporre di dati personali, anche sensibili relativi essenzialmente alla salute (ora nel GDPR, "categorie particolari di dati personali") e giudiziari a Lei riferiti e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

Alcuni di questi dati sono da Lei conferiti all'atto della sottoscrizione della polizza assicurativa o ci sono forniti da terzi per obbligo di legge o da altri soggetti quali: operatori assicurativi, gestori di banche dati legittimamente accessibili e organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo. Altri sono dati che devono essere ancora da acquisire nel corso del rapporto assicurativo.

In particolare, useremo i Suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

Esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto strettamente inerente lo specifico rapporto assicurativo intercorrente tra Lei e AXA ART, secondo i casi in virtù delle basi giuridiche di cui sotto, i Suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Nel caso di dati sensibili la eventuale comunicazione a destinatari individuati avverrà sulla base del Suo esplicito consenso, se verrà fornito.

Precisiamo che, senza i Suoi dati, non saremo in grado di fornirLe, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi relativi al contratto di cui Lei è parte. Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarLe comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei Suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarLa tempestivamente per fornirLe informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Base giuridica del trattamento: rispetto alle finalità assicurative sopradescritte, il titolare del trattamento potrà trattare i Suoi dati personali senza consenso, essendo questi necessari per dare esecuzione al contratto di cui Lei è parte o per dare esecuzione a misure precontrattuali adottate su Sua richiesta.

Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per le finalità di cui sopra è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. E', invece, legittimo interesse del titolare valutare la convenienza economica e le condizioni che permettono di definire la prosecuzione del rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza e trattare i dati per agire o difendersi in giudizio e per prevenire frodi assicurative; come anche poter disporre di dati per analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno e attività statistiche, anche a fini di tariffazione.

Rispetto ai dati sensibili la base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali è il Suo consenso.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, quindi, il trattamento degli eventuali dati sensibili necessari alla esecuzione del contratto e il cui utilizzo sarà, in ogni caso, strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate, il cui trattamento è ammesso dalla **autorizzazione n. 5/2016 - Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari - 15 dicembre 2016** della Autorità Garante per la Protezione

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI

dei Dati Personali.

Per i dati giudiziari, la base giuridica è l'autorizzazione 7/2016 - **Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici - 15 dicembre 2016** della Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali, di marketing, di profilazione e statistiche

In aggiunta alle finalità assicurative sopra menzionate, Le potremo chiedere di esprimere il Suo consenso espresso e facoltativo, al trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di permetterci di svolgere attività promozionali di nostri servizi e/o prodotti. In particolare, i dati con il Suo consenso specifico ed espresso verranno usati per svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti sia con strumenti tradizionali (posta ordinaria o telefono) che con strumenti automatici (email, sms, mms, fax, social media), fermo restando che Lei potrà in ogni momento esprimere il Suo consenso anche solo limitatamente ad una di queste modalità di comunicazione. **Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo** e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi di cui alla presente informativa. Potrà liberamente acconsentire o negare il Suo consenso specifico alla raccolta e al trattamento dei Suoi dati per tali finalità. Inoltre, i dati, con il Suo ulteriore separato consenso potranno esser usati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, per effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche.

Base giuridica del trattamento: per le finalità commerciali, di marketing e di profilazione sopra descritte, il trattamento sarà effettuato dal titolare esclusivamente sulla base dello specifico consenso espresso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tali specifiche finalità.

Per le finalità di analisi del mercato e di indagini statistiche, quando le attività di trattamento non sono effettuate utilizzando dati anonimi, Le chiederemo - anche in questo caso - di esprimere uno specifico consenso.

Modalità d'uso dei Suoi dati personali

I Suoi dati personali sono trattati da AXA ART - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali, di marketing e di profilazione; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)

In AXA ART, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione;
- collaboratori esterni e periti (quali storici dell'arte, esperti di sicurezza, consulenti legali, ecc.) per le valutazioni relative alle finalità sopra-citate. Tali collaboratori, di provata fiducia, opereranno dietro specifico incarico e verranno loro forniti i soli dati necessari all'espletamento della consulenza
- Istituti Bancari per la liquidazione del danno;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;
- IVASS, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Alcuni di questi destinatari - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale li abbiamo specificatamente nominato responsabili esterni del trattamento con apposito contratto. Ad altri, i dati sono comunicati quali autonomi titolari. Nell'ambito del Gruppo AXA, è legittimo interesse comunicare i dati tra le varie società che lo costituiscono per finalità amministrative interne, compreso il trattamento dei dati dei clienti o dei dipendenti.

L'elenco dei destinatari nominati responsabili del trattamento è disponibile presso l'Ufficio del personale del titolare.

Nel caso di trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea, questo avverrà conformemente alla vigente normativa, ovvero sulla base di norme vincolanti d'impresa (cd. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI

(disponibili al link www.axa-art.com/it/it/privacy), sull'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA, ovvero sulla base di un giudizio di adeguatezza del livello di protezione assicurato ai dati personali dal Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi saranno nominati responsabili esterni con uno specifico contratto ed agiranno attenendosi alle istruzioni e alle misure di sicurezza che AXA ART avrà definito per tutelare la riservatezza dei Suoi dati personali.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati

Tutti i dati personali che La riguardano sono conservati a cura della nostra società per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità del trattamento sopra indicate, fatti salvi gli obblighi di conservazione previsti dalla legge per finalità amministrativo-contabili e per ragioni fiscali. In ogni caso, i Suoi dati personali saranno cancellati o resi anonimi in modo irreversibile, decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto.

I dati trattati per finalità di marketing verranno cancellati decorsi 24 mesi dalla data della loro raccolta, mentre quelli relativi a finalità di profilazione verranno cancellati decorsi 12 mesi.

I Suoi diritti

Gli articoli da 15 a 22, GDPR Le conferiscono l'esercizio di specifici diritti.

L'art. 15 riconosce agli interessati il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenerne copia. Il diritto di ottenere copia dei dati non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Con la domanda d'accesso, Lei ha diritto di ottenere la conferma o meno se sia in corso un trattamento sui Suoi dati personali e di conoscere le finalità e le categorie di dati trattati, i soggetti terzi cui i dati sono comunicati e se i dati sono trasferiti in un paese extracomunitario con garanzie adeguate. Lei ha, altresì, diritto di conoscere il tempo di conservazione dei propri dati personali, rispetto alle finalità sopraindicate.

Rispetto ai Suoi dati personali, Lei ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati inesatti e la integrazione di quelli incompleti, la cancellazione (diritto all'oblio) alle condizioni indicate dall'art. 17, GDPR, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e ha il diritto di opporsi ad attività di profilazione e marketing.

Nel caso in cui il consenso costituisca la base giuridica del trattamento, Lei può anche revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei Suoi dati personali.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA ART Versicherung AG - Rappresentanza generale per l'Italia - Viale Don Luigi Sturzo 35, 20154 Milano – c.a. Data Protection Officer - email a privacy@axa-art.it

Per maggiori informazioni, si invita a visitare il sito web www.axa-art.com/it/it/privacy

Il Data Protection Officer potrebbe avere bisogno di identificarLa, mediante richiesta di fornire copia del Suo documento d'identità.

Reclamo

Nel caso in cui Lei ritenga che il trattamento dei propri dati personali violi le disposizioni del GDPR ha diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, ai sensi dell'art. 77, GDPR, oltre che ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria